



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2010
(OR. fr)**

11182/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0117 (NLE)**

**STAT 11
FIN 264**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

**che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni
e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti nel regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII, XI, XII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del periodo giugno – dicembre 2009 si è registrato un calo sensibile del costo della vita in Lettonia e in Lituania, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2010 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Lettonia 79,6,
- Lituania 73,4.

Articolo 2

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il coefficiente correttore applicabile, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, è il seguente:

- Lettonia 73,3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
